

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

ANNO LII

BARI, 7 MAGGIO 2021

n. 63



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA

Statuto. 32070

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

Modifica Atto costitutivo e Statuto. 32082

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA

Statuto.**UNIONE DI COMUNI
DELLA MESSAPIA***(TRA I COMUNI DI CAVALLINO E LIZZANELLO, PER EFFETTO DEL RECESSO NEL 2009 DEI COMUNI DI CASTRI DI
LECCE E CAPRARICA)***STATUTO****(art. 32 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267)**

approvato con deliberazioni di C.C. n. 44 del 25.9.2001 del Comune di Cavallino, C.C. n. 22 del 24.9.2001 del Comune di Lizzanello, C.C. n. 21 del 24.9.2001 del Comune di Castri di Lecce, C.C. n. 52 del 24.9.2001 del Comune di Caprarica; e successive modifiche e/o integrazioni di cui alle deliberazioni di C.U. n. 9/2002 (art.8), n. 1/2003 e n. 3/2003 (artt. 15 e 16) e n. 2/2011 (artt. 11 e 16).

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Obiettivi prioritari
- Articolo 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Articolo 5 Sede, Stemma o gonfalone
- Articolo 6 Durata
- Articolo 7 Recesso

TITOLO II - COMPETENZE

- Articolo 8 Oggetto
- Articolo 9 Ulteriori trasferimenti ai competenze

TITOLO DI - ORGANI DI GOVERNO

Capo I — Organi dell'Unione

- Articolo 10 Organi

CAPO II - Consiglio dell'Unione

- Articolo 11 Composizione del Consiglio
- Articolo 12 Competenze
- Articolo 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 14 Decadenza o dimissioni dei Consiglieri

CAPO III - Presidente e Giunta dell'Unione

- Articolo 15 Elezione del Presidente
- Articolo 16 Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 17 Il Presidente
- Articolo 18 Il Vice Presidente
- Articolo 19 La Giunta
- Articolo 20 Dimissioni dalla carica di Assessore

Articolo 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

Articolo 22 Normativa applicabile

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23 Principi generali

Articolo 24 Principi in materia di gestione del personale

Articolo 25 Principi di collaborazione

Articolo 26 Direzione dell'organizzazione

Articolo 27 Segretario dell'Unione

TITOLO V- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione

Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 32 Revisione economica e finanziaria

Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

CAPO I — Norme transitorie

Articolo 34 Atti regolamentari

Articolo 35 Sede provvisoria

Articolo 36 Presidente provvisorio

Articolo 37 Segretario provvisorio

Articolo 38 Fondo spese

CAPO II - Norme finali

Articolo 39 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Articolo 40 Proposte di modifica dello statuto

Articolo 41 Conferenza dei Sindaci

Articolo 42 Norma finale

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

- 1) Il presente statuto, approvato dai Consigli comunali di Cavallino e Lizzanello, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
- 2) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 3) L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

Art. 2 Finalità

- 1) E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
- 2) L'Unione dei Comuni di Cavallino e Lizzanello, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 3) L'Unione dei Comuni di Cavallino e Lizzanello, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
- 4) L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 5) L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 3

Obiettivi prioritari

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
 - b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
 - d) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
 - e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
 - g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
 - h) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con altri Comuni vicini, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
- 2) In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria

azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

- 1) L'Unione ha sede in uno dei Comuni associati che sarà individuato dal Consiglio della stessa Unione, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
- 2) L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
- 3) La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata

- 1) L'Unione è a tempo indeterminato.

Art. 7

Recesso

- 1) Ogni Comune partecipante d'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
- 2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3) In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi.
 - a) all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.
- 4) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b).
- 5) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza d'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

- 1) I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.
- 2) E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 1. coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
 2. polizia municipale;
 3. servizi sociali;

4. trasporto scolastico;
 5. mensa scolastica;
 6. servizi cimiteriali;
 7. retribuzioni, formazione e aggiornamento del personale;
 8. contrattazione decentrata;
 9. rifiuti solidi urbani;
 10. gestione dei servizi catastali;
 11. gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione;
 12. commercio;
 13. informatizzazione;
 14. servizi ambientali;
 15. anagrafe e stato civile;
 16. servizi ed attività culturali e tutela e valorizzazione dei beni archeologici;
 17. politiche comunitarie.
- 3) L'ambito territoriale dell'Unione, complessivamente coincide con quello dell'insieme dei Comuni che hanno trasferito alla stessa almeno una "funzione" e/o "servizio".
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione, specificatamente per ciascuna singola "funzione" e/o singolo "servizio" trasferito, coincide con quello dell'insieme dei soli Comuni che hanno trasferito all'Unione quella determinata "funzione" e/o "servizio".
- 5) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
- 6) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali.
- 7) Qualora taluno dei servizi indicati al comma 2) risulti già gestito in associazione con altri Comuni, il suo trasferimento all'Unione potrà avvenire alla scadenza della relativa convenzione, oppure prima in caso di recesso del Comune interessato.

Art. 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

- 1) Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
- 2) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
- 3) Il conflitto di competenza, attivo o passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 7.

TITOLO III- ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

- 1) Sono organi dell'Unione, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Il Presidente dura in carica due anni e sei mesi ed è rieleggibile.

CAPO II - Consiglio dell'Unione

Art. 11

Composizione del Consiglio

- 1) Il numero dei membri del Consiglio dell'Unione è di sedici ed è determinato in base alla popolazione complessiva dei Comuni associati, desunta dall'ultimo censimento della popolazione. Tale numero è uguale a quello previsto dall'art. 37 del T.U.E.L. 267/2000 per la fascia dei Comuni aventi pari consistenza demografica dell'Unione.
- 2) Il riparto dei seggi fra i Comuni dell'Unione è il seguente:
 - Cavallino 8
 - Lizzanello 8Ciascun Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, col rapporto di 2/3 per la maggioranza e di 1/3 per la minoranza. I Sindaci dei Comuni associati sono membri di diritto dello stesso Consiglio dell'Unione e concorrono alla copertura dei seggi spettanti a ciascun Comune.
- 3) In caso di adesione all'Unione di nuovi Comuni viene ricalcolata la distribuzione dei seggi garantendo a ciascun Comune almeno tre rappresentanti..
- 4) Possono essere eletti membri del Consiglio dell'Unione anche gli assessori dei Comuni associati, purché non esterni ai rispettivi Consigli Comunali.
- 5) I rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi Consigli Comunali.
- 6) Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.
- 7) Ai componenti il Consiglio dell'Unione compete il gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta nella misura prevista dalla legge per i Comuni di pari popolazione.

Art. 12

Competenze

- 1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
- 2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
- 3) Il documento programmatico presentato dal Presidente e definito e/o adeguato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente e di verifica periodica della sua attuazione da parte del Presidente o degli Assessori dell'Unione.
- 4) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
- 5) Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge, per statuto o per regolamento gli sono attribuite.

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
- 2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3) La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
- 4) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, al quale il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede con urgenza alla relativa sostituzione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza dei propri membri in seno al Consiglio dell'Unione.
- 5) La cessazione della carica di Consigliere Comunale comporta la decadenza automatica di componente degli organi dell'Unione.
- 6) Per i Consigli Comunali cessati per scioglimento anticipato il Commissario Prefettizio sostituisce i rappresentanti del Comune in seno agli organi dell'Unione. Negli altri casi il nuovo Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti in seno all'Unione che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del mandato elettorale, per qualsiasi ragione, confluisce in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

CAPO III- Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 15

Elezione del Presidente

- 1) Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Cavallino, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto Presidente il Sindaco del Comune con maggiore popolazione.
- 3) Nella stessa seduta il Consiglio elegge il Presidente dello stesso Consiglio, **che può essere scelto anche tra i consiglieri dell'Unione non Sindaci e non assessori dei Comuni associati**, con le medesime modalità stabilite per la elezione del Presidente dell'Unione. Appena eletto, il Presidente del Consiglio assume la presidenza dell'assemblea.

Art. 16

Composizione e nomina della Giunta

- 1) **La Giunta è composta da quattro membri, di cui due in rappresentanza del Comune di Cavallino, due in rappresentanza del Comune di Lizzanello ed è presieduta dal Presidente dell'Unione. Ai fini della composizione della Giunta, il Presidente rientra nella quota dei componenti spettante al Comune di appartenenza. I Sindaci sono di diritto assessori della Giunta dell'Unione e possono delegare le proprie funzioni ad altro consigliere. Gli assessori eventualmente delegati dal Sindaco e il secondo assessore rispettivamente dei Comuni di Cavallino e Lizzanello devono essere scelti fra i consiglieri dell'Unione che non siano assessori dei Comuni di appartenenza.**
- 2) Uno degli Assessori è nominato Vice Presidente.
- 3) La nomina di Assessori non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.

- 4) Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente.
- 5) Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro venti giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.
- 6) **Al Presidente del Consiglio e agli assessori dell'Unione o ai delegati dei Sindaci, compete l'indennità di funzione nella misura base prevista dal D.M. n. 119/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Al Presidente e al vicepresidente dell'Unione è corrisposta l'indennità di funzione nella stessa misura prevista per il Sindaco ed il vicesindaco dei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e 30.000 abitanti. Non è consentito il cumulo delle predette indennità corrisposte dall'Unione con quelle corrisposte dai Comuni di appartenenza. Pertanto, i beneficiari devono optare per una delle due indennità. Nel caso di opzione per l'indennità corrisposta dal comune di appartenenza, agli amministratori interessati sarà riconosciuto, per ogni seduta di giunta cui abbiano effettivamente partecipato, il gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per i consiglieri dell'Unione.**

Art. 17

Il Presidente

- 1) Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18

Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
- 2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19

La Giunta

- 1) La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
- 2) Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20

Dimissioni della carica di Assessore

- 1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
- 2) Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa secondo le indicazioni fornite dal Sindaco del Comune di appartenenza dell'Assessore dimissionario o cessato.

Art. 21

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di presidente

- 1) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni

e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3) Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, di Assessore e di componente del Consiglio. La cessazione dalla carica di Sindaco determina altresì la cessazione dalla carica di Assessore del membro del Consiglio eventualmente delegato dal Sindaco cessato.

4) Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta è presieduta dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Unione.

Art. 22

Normativa applicabile

1) Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Principi generali

1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

2) L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25.

Art. 24

Principi in materia di gestione del personale

1) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25

Principi di collaborazione

1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3) Il modello di organizzazione mediante avalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4) L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26

Direzione dell'organizzazione

1) Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, nomina un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) In sede di prima applicazione del presente statuto la nomina del direttore generale è effettuata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta. Al direttore generale è demandato il compito immediato di provvedere al primo impianto dell'Unione e quindi alla sua organizzazione e alla stesura dei regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi e degli uffici e dei servizi.

Art. 27

Segretario dell'Unione

1) Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

2) Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune, apposita convenzione.

3) Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi della partecipazione

1) L'Unione dei Comuni di Cavallino e Lizzanello garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.

2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni o comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti o fornendo una informazione completa della propria attività.

4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO VI- FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29

Finanza e fiscalità dell'Unione

1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2) L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

4) Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello Stato e di

ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire. Per il personale dipendente dai Comuni trasferito, distaccato o comandato all'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei Comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto a una eventuale redistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari annuali fra i suddetti Comuni e l'Unione.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno, ai fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

- 1) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32

Revisione economica e finanziaria

- 1) Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti o documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 33

Affidamento del servizio di tesoreria

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme Transitorie

Art. 34

Atti regolamentari

- 1) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35

Sede provvisoria

- 1) Fino alla scelta della sede definitiva, la residenza dell'Unione resta nel Comune di Cavallino, in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36

Presidente provvisorio

- 1) Fino alla nomina del Presidente dell'Unione di cui all'art. 15, le funzioni dello stesso Presidente sono svolte dal Sindaco di Cavallino il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per la nomina del Presidente dell'Unione.

Art. 37

Segretario provvisorio

- 1) Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario di uno dei Comuni partecipanti.

Art. 38

Fondo Spese

- 1) Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ogni singolo Comune risultante al 31 Dicembre 2000. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2001. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II - Norme Finali

Art. 39

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare io disposizioni normative comunali.
- 2) Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art. 40

Proposte di modifica dello statuto

- 1) Le proposte di modifica del presente statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 41

Conferenza dei Sindaci

- 1) Qualora specifiche disposizioni di legge lo prevedano, viene costituita la Conferenza dei Sindaci.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività.
- 3) Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art. 42

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
- 2) Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

Modifica Atto costitutivo e Statuto.



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 6 luglio 2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 26 marzo 2021

ATTO COSTITUTIVO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI –

Articolo 1 – I Comuni dell’Unione

Articolo 2 – Durata e vicende

Articolo 3 – Finalità dell’Unione

Articolo 4 – Autonomia statutaria e potestà regolamentare

Articolo 5 – Oggetto dell’Unione

ATTO COSTITUTIVO**TITOLO I****– PRINCIPI FONDAMENTALI –****Articolo 1****– i Comuni dell’Unione –**

1. I Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve Tiggiano (fondatori) e i Comuni di Castrignano del Capo, Specchia, Miggiano e Montesano Salentino (che hanno successivamente deliberato di aderire), come da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di approvazione e adesione, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 26 marzo 2021 modificano l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Terra di Leuca”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale ed ha sede in Salve.
3. L’unione è composta dai Comuni di:
 - Alessano;
 - Castrignano del Capo;
 - Corsano;
 - Gagliano del Capo;
 - Miggiano;
 - Montesano Salentino;
 - Morciano di Leuca;
 - Patù;
 - Salve;
 - Specchia;
 - Tiggiano.
4. La sede dell’Unione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell’Unione in uno dei Comuni che ne fanno parte. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nell’ambito del territorio. La sede legale è attualmente stabilita presso l’immobile “Palazzo Ramirez” del Comune di Salve.
5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L’unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
7. Le riunioni della Giunta e del Consiglio possono tenersi presso le aule Consiliari di uno dei Comuni dell’Unione, qualora ce ne fosse la necessità.
8. Per l’adesione di nuovi Comuni all’Unione Terra di Leuca è competente il Consiglio dell’Unione con le procedure e la maggioranza prevista per le modifiche statuarie.

Articolo 2**– Durata e vicende –**

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. Lo scioglimento dell’unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.
6. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di Diritto Amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso del Comune aderente e con spese a carico dell'Unione dei Comuni, nel caso in cui il Comune non sia soccombente.
7. Il presente atto costitutivo può essere modificato con le modalità fissate per le modifiche dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Articolo 3

– Finalità dell'Unione –

1. L'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, indicate nello statuto dell'unione stessa.
2. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Nel medesimo senso attua i programmi direttamente emanati dal Governo italiano e dalle disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 4

– Autonomia statutaria e potestà regolamentare-

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Articolo 5

– Oggetto dell'Unione –

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.
2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) Servizi Ambientali; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – ecologia;
 - b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio;
 - c) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitarie/o rifugi);
 - d) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
 - e) Servizi di promozione turistica; valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
 - f) Polizia Locale;
 - g) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 212/1998 e DPR 447/1998);
 - h) Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali;
 - i) Servizi sociali;
 - j) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
 - k) Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
 - l) Sportello Europa
 - m) Ufficio Legale;

- n) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
 - o) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
 - p) Promozione e istituzione di parchi eolici e di società consortile per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico.
 - q) Catasto;
 - r) Protezione civile;
 - s) gestione in forma unitaria delle funzioni relative alla Commissione Paesaggio;
 - t) funzioni di Centrale Unica di Committenza.
3. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al comma precedente si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente. Tale convenzione dovrà indicare:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - e) le modalità di recesso.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali (ulteriori rispetto al comma 2) possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

STATUTO

INDICE

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Organi dell’Unione

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 1 bis – Organi e durata in carica

Capo II – Il Consiglio

Articolo 2 – Composizione

Art. 2-bis – Commissioni

Articolo 3 – Competenze

Art. 3 bis – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell’Unione

Articolo 4 – Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 5 – Vicende della carica di Consigliere

Capo III – Il Presidente e la Giunta dell’Unione

Articolo 6 – Elezione del Presidente dell’Unione

Articolo 7 – Composizione della Giunta dell’Unione

Articolo 8 – Gruppo di lavoro

Articolo 9 – Il Presidente dell’Unione

Articolo 10 – Il Vicepresidente dell’Unione

Articolo 11 – La Giunta dell’Unione

Articolo 12 – Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore dell’Unione

Articolo 13 – Cessazione dalla carica del Presidente dell’Unione

Articolo 14 – Indennità e status

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 15 – Principi generali

Articolo 16 – Principi di collaborazione

Articolo 17 – Principi della partecipazione

Articolo 18 – Principi in materia dei Servizi Pubblici Locali

TITOLO III – FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 19 – Finanze dell’Unione

Articolo 20 – Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 21 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 22 – Revisione economica e finanziaria

Articolo 23 – Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Articolo 24 – Segretario

Articolo 25 – Atti regolamentari

Capo II – Norme finali**Articolo 26 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili****Articolo 27 – Proposte di modifica dello Statuto****Articolo 28 – Norma finanziaria****Articolo 29 – Norma finale**

STATUTO

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO –

Capo I – Organi dell’Unione –

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, l’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale autonomo denominato “Unione dei Comuni Terra di Leuca”, individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.
2. L’Unione è composta dai comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano.
3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

Articolo 1 bis – Organi e durata in carica

1. Sono organi dell’Unione:
 - il Consiglio dell’Unione;
 - il Presidente dell’Unione;
 - la Giunta dell’Unione.
2. Gli organi dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
3. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica e di distribuzione delle competenze.

Capo II – Il Consiglio –

Articolo 2 – Composizione

1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti ed è formato dai componenti dei consigli degli stessi Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti spettano tre Consiglieri;
3. Ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti spettano quattro Consiglieri;
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Unione.
5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalle norme dell’apposito regolamento sul funzionamento dello stesso adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 2-bis – Commissioni

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni di natura propositiva e consultiva, nonché commissioni di controllo e di indagine sull’attività dell’amministrazione dell’Unione la cui presidenza è affidata a un Consigliere, per opera dei membri della stessa commissione, garantendo la parità di genere.
2. L’istituzione delle commissioni, il numero e la tipologia è disciplinato dall’apposito Regolamento sul Funzionamento del Consiglio dell’Unione.

Articolo 3 – Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:
 - a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
 - b) approva il programma amministrativo del presidente recante gli indirizzi generali di governo concordato con la Giunta dell'Unione;
 - c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
 - d) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati;
 - e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.
2. Il presidente e la Giunta relazionano periodicamente sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Articolo 3 bis – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, nel proprio seno, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta con le medesime modalità.
3. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al primo comma, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
4. Il Presidente del Consiglio resta in carica due anni, salvo quanto stabilito dai commi successivi.
5. Il Consiglio dell'Unione può procedere, su proposta del Presidente dell'Unione, alla revoca del Presidente del Consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate, per iscritto, al Consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, Il Consiglio dell'Unione elegge, tra i consiglieri delegati dal Consiglio di un Comune diverso da quello di provenienza del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente.
8. Il Vice Presidente, oltre a coadiuvare il Presidente del Consiglio, svolgerà le sue funzioni, in sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento di natura temporanea anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente del Consiglio verranno assolve dal consigliere più anziano di età.
9. Nel caso di dimissioni o perdita dello status di Consigliere dell'Unione del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio nei trenta giorni successivi dal verificarsi dell'evento.
10. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;
 - d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta;
 - e) sollecita il Presidente dell'Unione e la Giunta circa l'adempimento degli atti di sua competenza.
11. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

12. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio in tutte le cerimonie ufficiali che coinvolgono l'Unione unitamente al Presidente.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del consiglio.

Articolo 5 – Vicende della carica di Consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive o a sei sedute consiliari nel corso dell'anno, decade dalla carica salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti all'Unione, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio dell'Unione delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalla carica di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.
4. Il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.
5. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale di uno o più dei Comuni aderenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo III

– Il Presidente e la Giunta dell'Unione –

Articolo 6 – Elezione del Presidente dell'Unione

1. Alla prima seduta, successiva alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Unione elegge, per appello nominale, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente dell'Unione, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta con le medesime modalità. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al primo comma, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente dell'Unione colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. Il Presidente dell'Unione assume immediatamente le funzioni, dura in carica due anni.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione.
5. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Articolo 7 – Composizione della Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. Ogni Sindaco-Assessore può delegare un componente della propria Giunta Comunale affinché lo

rappresenti e lo sostituisca nelle riunioni della Giunta dell'Unione. La delega deve essere preventivamente comunicata al Segretario dell'Unione.

Articolo 8 – Gruppo di lavoro

1. La Giunta dell'Unione può nominare un proprio gruppo di lavoro, a supporto della stessa, composto da componenti scelti tra i Consiglieri dell'Unione.

Articolo 9 – Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni ed ai servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni dei Comuni;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede alla nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il Presidente del Consiglio.

Articolo 10 – Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente, assumendone tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di dimissioni, decesso, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Articolo 11 – La Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'amministrazione dell'ente.
2. Il Presidente dell'Unione, entro trenta giorni dall'elezione, affida ad ogni Assessore dell'Unione la trattazione di una specifica materia. La materia affidata corrisponde a quella trattata da una specifica commissione consiliare prevista nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio. Per una migliore efficienza dell'Unione il Presidente dell'Unione può affidare agli Assessori specifiche ed ulteriori materie.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente dell'Unione ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Articolo 12 – Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione

1. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di Assessore della Giunta dell'Unione.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Assessore dell'Unione.

Articolo 13 – Cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei Consiglieri in

carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione.

Articolo 14 – Indennità e Status

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

TITOLO II **– Organizzazione –**

Articolo 15 – Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

Articolo 16 – Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale.
3. Il modello di organizzazione mediante l'utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Articolo 17 – Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 18 – Principi in materia dei Servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può cessare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO III **– Finanza e Contabilità –**

Articolo 19 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Articolo 20 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Articolo 21 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 22 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Articolo 23 – Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 210 del TUEL.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI –

Capo I Norme transitorie

Articolo 24 – Segretario

1. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da un Segretario di uno dei Comuni partecipanti all'Unione, avente i necessari requisiti, individuato dal Presidente dell'Unione.
2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 25 – Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Capo II – Norme finali –

Articolo 26 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina – fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti – l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Articolo 27 – Proposta di modifica dello Statuto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

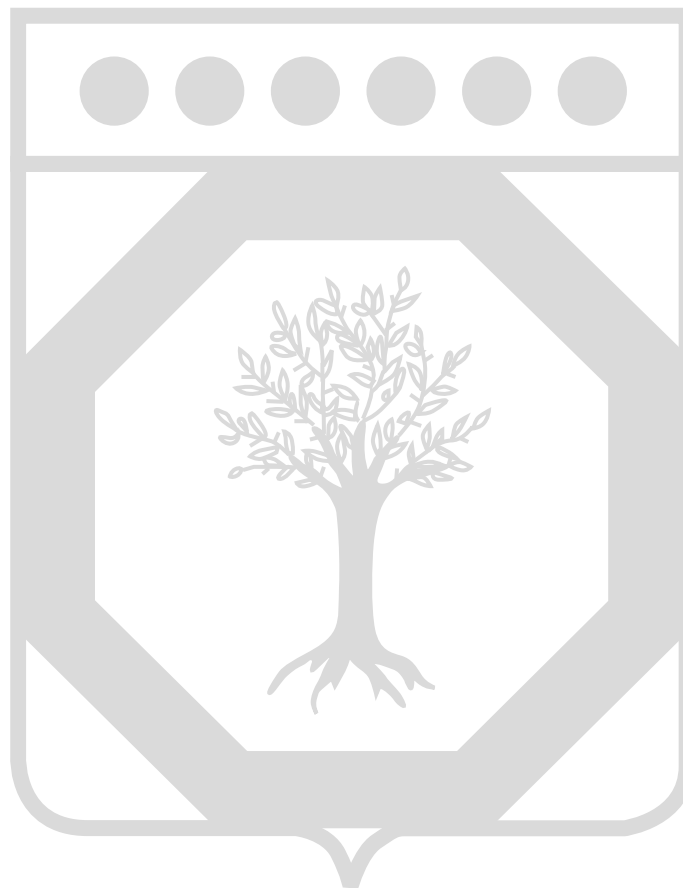
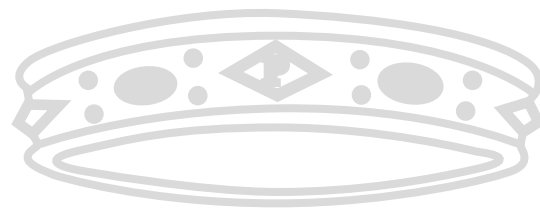
2. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio del Comune proponente con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni.

Articolo 28 – Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione stabilita dalla Giunta dell'Unione.

Articolo 29 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.
3. Le modifiche statutarie sono pubblicate all'albo pretorio dell'Unione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e trasmesse ai Comuni.
4. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.
5. Gli attuali Consiglieri dell'Unione restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato nei Comuni di provenienza.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)